

UNIONE RENO GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna

SERVIZIO FINANZIARIO

**Coerenza bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021
con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa**

A) QUADRO NORMATIVO

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 1,6 milioni per il 2014 e a €. 2,4 milioni di euro dal 2015.

A.3) LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. **In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare autovetture.** Ricordiamo comunque che il limite non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia. L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) ha escluso gli enti locali dal limite per l'acquisto di mobili e arredi per il solo anno 2016. **In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare mobili e arredi.**

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 14 milioni per il 2014 e a €. 21 milioni di euro dal 2015.

A.4) Decreto Legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017)

L'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DL n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DL n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

A decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta limitatamente ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, *“lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”*. Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura *“costituzionalmente orientata”* delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi

di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali *“al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.”* Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

INCARICHI, CO.CO.CO ECC..

Richiamata la suddetta normativa, l'Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi nella misura dell'8% rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012 inviato alla RGS, pari a € 2.351.860. Pertanto il limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni (per la sola Unione) per il triennio 2019-2021 risulta pari a € 188.149;

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle opere pubbliche allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale;
2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa;
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente.

VEICOLI

Il parco auto dell'Unione Reno Galliera, al 31/12/2017 è composta da:

- n. 20 veicoli in dotazione al corpo di Polizia Municipale adibiti esclusivamente per attività di servizio istituzionale di cui n. 18 con livrea identificativa e n.2 veicoli “in borghese”;
- n. 1 veicolo in dotazione al servizio CED adibito esclusivamente ad attività istituzionale;
- n. 32 veicoli in dotazione all'area servizi alla persona di cui:
 - o n. 15 veicoli attrezzati per il trasporto di anziani e disabili;
 - o n. 17 veicoli ordinari adibiti ad attività socio/assistenziale;

Tutti i veicoli provengono dalle dotazioni comunali e sono stati dati in uso gratuito all'Unione a seguito del conferimento dei servizi. Le nuove acquisizioni sono state effettuate per sostituire di veicoli ammalorati o per integrazione del parco auto a seguito di acquisizioni di fonti di finanziamento esterne (fundraising, contributi regionali ecc..)

Si rammenta che, come previsto dal comma 144 della legge 228/2012, le auto adibite alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelle per i servizi sociali, sono escluse dal limite di spesa.

IMMOBILI

L'ente non è proprietaria di immobili

INCARICHI IN MATERIA DI CONSULENZA INFORMATICA

Per il triennio 2019/2021 non sono previsti incarichi specialistici di consulenza in materia informatica finalizzati alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati, limiti che *sono rideterminati* - alla luce dell'orientamento della Corte Costituzionale e della delibera Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 26/SEZAUT/2013.

Ai fini del calcolo del limite di assoggettamento, l'Unione ha "assorbito" i limiti derivanti dai bilanci comunali nelle varie fasi di conferimento dei servizi chiedendo espressamente ai comuni di indicare l'entità delle spese massime calcolate a carico di ogni singolo bilancio.

In ultima istanza si segnala che il nuovo CCNL enti locali all'art 49-ter comma 12 prevede: *"Al finanziamento delle attività di **formazione** si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali."* I nuovi limiti massimi consentiti, e le relative previsioni, risultano essere le seguenti:

Oggetto	Limite di spesa	Spesa prevista	sforamento
Studi e incarichi di consulenza	287,00	-	- 287,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	15.192,00	24.600,00	9.408,00
Missioni	5.153,05	5.165,00	11,95
Attività esclusiva di formazione	8.469,00	20.000,00	11.531,00
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi	-	-	-
Acquisto di mobili e arredi	-	-	-
TOTALI	29.101,05	49.765,00	20.663,95

Si provvederà ad una verifica costante per le forme di copertura delle spese di formazione che al momento sono previste con l'utilizzo di entrate straordinarie.

San Giorgio di Piano, 9 gennaio 2019

Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Nara Berti